



COPIA

UFFICIO ECOLOGIA-PATRIMONIO

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 51 DEL 21-05-2020

**Oggetto: SOSPENSIONE DELLA SPERIMENTAZIONE E/O ATTIVAZIONE DI IMPIANTI CON TECNOLOGIA 5G SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.**

### IL SINDACO

**DATO ATTO** che il Comune di Noale ha approvato , con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/11/2014 , il Piano Comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile “Piano Antenne”, redatto ai sensi della legge Quadro n. 36 del 22.02.01 e della Circolare n. 12 del 12.07.2001;

**VISTO** che gli obiettivi del Piano Comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile sono quelli di:

- perseguire l’uso razionale del territorio, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell’intera comunità regionale;
- localizzare le strutture per l’installazione di impianti fissi per telefonia mobile, ponti radio e loro eventuali modifiche;
- garantire un’adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile in quanto servizio di pubblica utilità;
- assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici;

**VISTO** che il suddetto Piano Antenne non disciplina nello specifico la tecnologia 5G e che pertanto, l’eventuale attivazione di tale nuova tecnologia, se non sostenuta da un accurato studio, potrebbe far venir meno gli obiettivi di qualità perseguiti;

**VISTO** che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);

**VISTO** che la disponibilità del diritto d'uso della frequenza a 700 MHz è a far data dal 1° luglio 2022 e che tale termine è incompatibile rispetto al termine ultimo di 12 mesi per l'eventuale realizzazione dei lavori di cui all'art. 87 del D. Lgs 259/03;

**CONSIDERATO** che le RF generate da e verso le antenne 5G vanno a sommarsi a quelle della tecnologia mobile attuale (2G, 3G,4G, LTE), queste ultime già presenti sul territorio cittadino per via della presenza di stazioni radio base e dei terminali mobili in uso ai cittadini;

**VISTA** la Circolare 12 luglio 2001 n. 12 della Regione Veneto per la quale si ritiene preferibile che gli impianti per la telefonia cellulare siano ricondotti all'interno dell'ambito del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale;

**CONSIDERATO** che è facoltà dell'Amministrazione Comunale introdurre disposizioni di natura urbanistica nel rispetto comunque delle esigenze di copertura dei gestori, di cui al D. Lgs 259/03, e nel rispetto dei limiti di valore di c.e.m. di esclusiva competenza statale;

**VISTO** il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, che ha evidenziato agli Stati membri pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione del 5G, confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

**VISTO** lo studio condotto nel marzo 2018 dall'Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicologic Program, riscontrando aumenti statisticamente significativi nell'incidenza di lesioni;

**VISTA** la sentenza n. 904/2019 della Corte d'Appello di Torino, in materia di suo prolungato del cellulare e insorgenza di patologie che ha evidenziato che *“sussiste una legge scientifica di copertura che supporta l'affermazione del nesso causale secondo criteri probabilistici”*;

**CONSIDERATE** le numerose richieste pervenute da parte dei cittadini e di soggetti portatori di interessi diffusi, agli atti dell'Amministrazione, di sospendere l'eventuale attivazione e/o sperimentazione di tale tecnologia;

**CONSIDERATO** che spetta al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3ter del D. L.vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

**RITENUTO** che, allo stato attuale, la tecnologia 5G non risulta fornire adeguate garanzie sotto il profilo sanitario, per le quali l'Amministrazione Comunale intende effettuare gli opportuni approfondimenti;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il Codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

**VISTO** il D.P.R. 24-11-1971, n. 1199, recante semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTO** il D. Lgs 259 del 1 agosto 2003;

**VISTO** il DPR 380 del 6 giugno 2001;

### **ORDINA**

La sospensione della sperimentazione e/o attivazione di impianti di trasmissione radio per la telefonia mobile con tecnologia 5G, in applicazione del principio di precauzione e minimizzazione all'esposizione ai campi elettromagnetici, fintanto che non saranno fornite adeguate garanzie circa la tutela della salute da parte degli Enti competenti;

### **DISPONE**

La notifica del presente provvedimento a:

Gestori del servizio telefonia mobile

TELECOM ITALIA SPA [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it);

VODAFONE ITALIA SPA [vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it](mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it)

WIND TRE SPA [windtrespa@pec.windtre.it](mailto:windtrespa@pec.windtre.it)

ILIAD ITALIA SPA [iliaditaliaspa@legalmail.it](mailto:iliaditaliaspa@legalmail.it)

La trasmissione del presente provvedimento a:

ARPAV – Dipartimento di Venezia [protocollo@pec.arpav.it](mailto:protocollo@pec.arpav.it)

L'invio della presente ordinanza a:

Ministro della Salute [seggen@postacert.sanita.it](mailto:seggen@postacert.sanita.it)

Ministro dello Sviluppo Economico [segreteria.ministro@pec.mise.gov.it](mailto:segreteria.ministro@pec.mise.gov.it)

Regione del Veneto [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

ULSS n. 3 [protocollo.aulss3@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss3@pecveneto.it)

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 10343, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Il Sindaco  
F.to Patrizia Andreotti